



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 10 marzo 2020

Spett.le
CONSOB
Via G.B. Martini, n. 3
00198 Roma

Prot. n. 86/20

Inviata a mezzo [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno.](#)

Oggetto: Risposta alla consultazione pubblica concernente Proposte di modifica dell’art. 144-undecies.1 del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Commissione a formulare commenti sul documento di consultazione in oggetto, questa Associazione intende anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta di inviare osservazioni sulle proposte di modifica dell’art. 144-undecies.1 del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”).

In via preliminare, Assogestioni – che ha supportato fin da subito le misure di sostegno all’equilibrio tra generi nelle società quotate introdotte dapprima dalla legge Golfo-Mosca – ribadisce il suo apprezzamento per l’intervento tempestivo di codesta spettabile Commissione, volto ad apportare gli opportuni chiarimenti applicativi a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni di cui agli artt. 147-ter e 148 del D.lgs. 58/98 (TUF) in materia di equilibrio tra generi negli organi delle società quotate apportate dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), tenuto conto dell’urgenza dovuta all’entrata in vigore della stessa a partire dai rinnovi degli organi sociali della stagione assembleare 2020 e, quindi, nell’imminenza dell’avvio delle attività relative alla definizione delle liste di candidati.

Con riguardo alle modifiche proposte all’art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, in particolare, l’Associazione, in primo luogo, concorda con le modifiche di adeguamento della disposizione alla nuova normativa, in particolare per quanto riguarda l’accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020.

Inoltre, riteniamo effettivamente necessaria l’introduzione della modifica del comma 3 di detto articolo, volta a precisare l’inapplicabilità della regola dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso di organi sociali formati da tre componenti, al fine di consentire l’applicazione a tali fattispecie del



nuovo criterio di riparto di almeno due quinti, in linea con l'impostazione adottata con la Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio u.s., la cui *ratio* emerge chiaramente dal rispettivo documento di consultazione laddove si specifica che il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dall' art. 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti debba considerarsi inapplicabile "per impossibilità aritmetica" agli organi sociali formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, e come, pertanto, l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore sia ritenuto in linea con la nuova disciplina.

Sul punto l'Associazione ritiene fondamentale ribadire quanto già sollevato in risposta alla consultazione sulla Proposta di Comunicazione, con riguardo alle liste di minoranza per l'elezione degli organi di amministrazione presentate dai gestori che siano composte da tre nominativi. Come è noto, le liste di minoranza per l'elezione degli organi sociali sono composte da un numero di candidati pari al numero di posti riservati alle minoranze dai diversi statuti e comunque inferiore alla metà di quello dei componenti da eleggere (salvo quando ciò sia impedito da disposizioni statutarie dell'emittente), per cui i gestori si trovano frequentemente a depositare liste di candidati per l'organo di amministrazione con tre nominativi. Alla luce di quanto disposto dal citato art 144-*undecies*.1, comma 2, lett. a) e nel rispetto dei criteri di riparto tra generi fissati dagli statuti degli emittenti (per cui solo con riferimento al deposito delle liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre viene espressamente richiesta l'inclusione di candidati di genere diverso, ai fini del rispetto della quota di genere stabilita dalla normativa), i gestori sono stati tenuti a comporre liste di candidati nel rispetto della quota di genere solo nei casi di liste con tre o più componenti, pur avendo su base volontaria contribuito maggiormente.

Poiché problematiche analoghe a quelle dei collegi sindacali composti da tre membri si presentano evidentemente anche per le liste per gli organi di amministrazione con un numero di candidati pari a tre e considerato che la *ratio* sottesa all'interpretazione fornita da codesta rispettabile Commissione è appunto la mera "impossibilità aritmetica" di applicare la nuova quota stabilita dalla normativa, ribadiamo la richiesta di esplicitare come l'eccezione al meccanismo dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore stabilita per gli organi sociali formati da tre componenti, per i quali l'arrotondamento avviene invece per difetto all'unità inferiore - in linea con la Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio u.s. - valga appunto anche per la composizione di liste per gli organi di amministrazione con tre nominativi.

Con l'occasione, Assogestioni intende altresì plaudire alla scelta di codesta rispettabile Commissione di mantenere invariata la previsione contenuta nel comma 2, lett. a) dell'art. 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti, che prevede che gli statuti non possano "prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre", questo - come ben chiarito dalla stessa Consob nella Relazione Illustrativa pubblicata contestualmente all'emanazione della Comunicazione di cui *supra* - "al fine di favorire la presentazione delle liste di candidati anche da parte dei piccoli azionisti".



Per analoghe ragioni l'Associazione riterrebbe altresì auspicabile che alla lett. a) del comma 2 di detto articolo, secondo cui gli statuti delle società quotate devono, tra l'altro, disciplinare "i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni", venga chiarito come, nell'individuazione dei meccanismi di ripescaggio per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali, l'onere andrebbe sopportato dalle liste di maggioranza, ovvero quelle presentate al fine di ottenere la maggioranza dei seggi del *board* e contenenti un numero di candidati adeguato a tali fini e non già dalle liste di minoranza.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale